

## Regolamento per il riconoscimento delle Unioni di fatto

### Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Zola Predosa, in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione di fatto, garantendo uguaglianza e parità di trattamento dei cittadini.

2. A tale fine, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto Comunale, il Comune di Zola Predosa promuove il miglioramento della qualità della vita dei singoli cittadini, delle famiglie e della comunità intera garantendo l'accesso ai servizi erogati senza alcun tipo di discriminazione.

3. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune provvede a tutelare e favorire l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico da parte delle unioni di fatto al fine di superare situazioni discriminatorie, assicurando l'accesso e la fruizione dei servizi alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie coniugate e assimilate.

4. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerare prioritari sono:

- a) casa
- b) sanità e servizi sociali
- c) politiche per giovani, genitori e anziani
- d) sport e tempo libero
- e) formazione, scuola e servizi educativi
- f) diritti e partecipazione
- g) servizi cimiteriali

5. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono prevedere per le unioni di fatto, come pure per tutti gli altri casi di famiglia anagrafica costituite ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/1989, condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando di produrre condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico - sociale.

### Articolo 2 - Definizione

1. Ai fini del presente Regolamento è considerato unione di fatto il rapporto affettivo inteso come reciproca assistenza morale e materiale tra due persone maggiorenni senza distinzione di sesso, cultura, nazionalità e religione che hanno chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa nel Registro delle unioni di fatto ai sensi dei successivi articoli.

2. Si parla di unione di fatto quando le due persone di cui al precedente comma non

sono legate fra loro da vincoli giuridici quali il matrimonio, la parentela, l'affinità, l'adozione, la tutela, la curatela.

### **Articolo 3 - Istituzione del registro delle unioni di fatto**

1. Il Comune di Zola Predosa istituisce il registro delle unioni di fatto.
2. La disciplina comunale delle unioni di fatto si applica ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti anagraficamente nel Comune di Zola Predosa che costituiscono una famiglia anagrafica basata su vincoli di natura affettiva ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 223/1989.
3. La disciplina comunale delle unioni di fatto non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato così come con le altre competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
4. La disciplina comunale delle unioni di fatto ha esclusivamente rilevanza amministrativa e l'iscrizione nel registro non costituisce nuovi status e non riconosce poteri o doveri diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall'Ordinamento giuridico agli stessi soggetti.

### **Articolo 4 - Iscrizione nel registro delle Unioni di fatto**

1. Il registro delle unioni di fatto è tenuto in formato elettronico dall'Ufficio Servizi Demografici.
2. Possono richiedere di essere iscritte al registro delle unioni di fatto due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, di nazionalità italiana o straniera, residenti e coabitanti allo stesso indirizzo nel Comune di Zola Predosa, non legate da vincoli di matrimonio (salvo che sia intervenuta sentenza di separazione legale), parentela, affinità, adozione, tutela, curatela o da altri vincoli giuridici, ma legate unicamente da vincolo affettivo inteso quale reciproco impegno all'assistenza morale e materiale. Sono fatti salvi i casi in cui la disciplina regolamentare/normativa richieda i due anni di coabitazione nel medesimo Comune di attuale residenza.
3. Le iscrizioni avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati, contenente l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla mancanza dei motivi ostativi previsti dal presente Regolamento.
4. La modulistica da utilizzare per l'iscrizione al registro delle unioni di fatto viene resa disponibile presso lo Sportello del Cittadino e pubblicata sul sito internet istituzionale.
5. Rappresenta motivo ostativo alla registrazione la sussistenza di iscrizione ad altro registro per il riconoscimento delle unioni di fatto ovvero la presenza nella famiglia anagrafica del precedente convivente con il quale si è stati iscritti nel registro delle unioni di fatto.
6. E' consentita la registrazione per le persone precedentemente coniugate purchè in presenza dell'annotazione di separazione personale sull'atto di matrimonio. In tale caso nella famiglia anagrafica non deve più risultare il coniuge con il quale è stato contratto il matrimonio.
7. Il servizio competente alla tenuta del registro deve verificare, al momento della presentazione della richiesta di iscrizione, le risultanze anagrafiche; può disporre, inoltre, controlli sull'effettiva convivenza degli interessati.

Il Segretario generale  
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente  
Elisabetta Martignoni

8. L'iscrizione nel registro avviene entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta.
9. Gli iscritti sono tenuti a comunicare all'ufficio competente le variazioni rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel registro.

#### **Articolo 5 - Rilascio di attestato di Unione di fatto basata su vincolo affettivo**

1. Su richiesta degli interessati, l'Amministrazione Comunale rilascia l'attestato di unione di fatto basata su vincolo affettivo inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/1989.
2. Il riferimento alla famiglia anagrafica di cui al sopra citato art. 4 deve essere inteso in senso esclusivamente anagrafico in considerazione della differenza esistente fra le unioni di fatto, come formazioni sociali previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia tutelata dall'art. 29 della Costituzione.
3. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici, nonché per l'applicazione di tutta la disciplina regolamentare, previsti da atti e procedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale.
4. L'iscrizione al registro delle unioni di fatto può anche essere dichiarata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000.
5. L'attestato può essere consegnato unicamente ai firmatari del registro direttamente interessati.

#### **Articolo 6 - Cancellazione dal registro**

1. Ciascuno degli iscritti al registro delle unioni di fatto può richiedere, in qualsiasi momento, con espressa dichiarazione scritta, la cancellazione dal registro stesso.
2. L'Ufficio competente provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti dal registro delle unioni di fatto nei seguenti casi:
  - a) viene meno la coabitazione intesa come residenza anagrafica
  - b) anche solo uno degli interessati viene cancellato dall'Anagrafe delle popolazione residente nel Comune di Zola Predosa
  - c) in seguito a specifica dichiarazione anche di uno solo degli interessati viene meno la situazione di reciproca assistenza morale e materiale
  - d) decesso di una delle parti
  - e) matrimonio tra le parti o di una delle parti.
3. La cancellazione d'ufficio dal registro delle unioni di fatto comporta la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli iscritti sin dalla data in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo alla cancellazione.
4. Nel caso in cui uno degli iscritti al registro chieda, secondo le modalità di cui al presente Regolamento, la cancellazione dallo stesso, l'Ufficio Servizi Demografici è tenuto ad informare formalmente anche l'altro soggetto interessato.
5. Qualora l'Ufficio competente, anche in assenza di una specifica dichiarazione scritta degli interessati, sia tenuto a procedere alla cancellazione per il verificarsi di una delle condizioni di cui al precedente comma 2, ne informa formalmente entrambi i soggetti interessati.
6. In caso di cancellazione ai sensi del comma 2 lett. d) del presente articolo, sono fatti salvi i benefici che il Comune, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alle persone civilmente unite, dei quali continua a godere il convivente superstite, previa verifica del permanere dei requisiti per la loro concessione.

Il Segretario generale  
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente  
Elisabetta Martignoni

7. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale sia venuta a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, tale violazione viene sanzionata con la dichiarazione di decadenza dai benefici eventualmente ottenuti senza averne il diritto.

#### **Articolo 7 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro delle unioni di fatto vengono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.

2. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati, agli organi della Pubblica Amministrazione o agli incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni di fatto nello svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale.